

**CIRCOLARE MINISTERO INTERNO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 25 FEBBRAIO 2011 : E' IN CORSO DI REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI IL DECRETO FLUSSI STAGIONALE. A PARTIRE DAL 28 FEBBRAIO SI PUO' CONSULTARE L'APPLICATIVO SUL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

OGGETTO: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011.

Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011 concernente la programmazione dei flussi di ingresso per i lavoratori e le lavoratrici non comunitari/e stagionali per l'anno 2011. Sul sito del Ministero [www.interno.it](http://www.interno.it) verrà data comunicazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto prevede una quota massima di ingressi per 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero e stabilisce che siano ammesse le domande per:

- lavoratori stagionali non comunitari provenienti da: Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
- lavoratori stagionali non comunitari dei seguenti paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 60.000 unità, consente l'ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari cittadini dei Paesi sopra elencati che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richieste di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

La ripartizione territoriale delle quote di ingresso sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione con successiva circolare.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA:**

Le domande di nulla osta per lavoro stagionale (mod. C – stag.) possono essere presentate come già avvenuto in analoghe precedenti occasioni esclusivamente con modalità informatiche.

Le procedure riguardanti le modalità di registrazione dell'utente e l'invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it)).

**L'invio delle domande sarà possibile dalle 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle 24.00 del 31 dicembre 2011.**

**L'accesso al sito dedicato è possibile dal 28 febbraio 2011 e sarà quindi già disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi indicati sopra.**

PROTOCOLLI DI INTESA

Anche in questa occasione le Associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. 349/99, firmatarie dei protocolli stipulati con il Ministero dell'Interno di concerto con quello del Lavoro e delle Politiche Sociali potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni.

Il protocollo è aperto all'adesione di altre Associazioni interessate. Pertanto in analogia di ciò che è stato già previsto dal decreto flussi stagionali 2010, nel caso in cui qualcuna delle associazioni firmatarie abbia articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle SS.LL. richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato.

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo di intesa 2007,2008,2009 e 2010 sono confermati.

Per l'accredimento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno) ogni associazione dovrà anche presentare in formato elettronico alle Prefetture U.T.G. il modello excel compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione nell'indicare il codice fiscale degli operatori).

Al riguardo, le SS.LL. disporranno gli accertamenti ritenuti opportuni a provvedere l'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accredimento esclusivamente con messaggio di posta elettronica [associazioni.sui@interno.it](mailto:associazioni.sui@interno.it).

## ISTRUTTORIA

Come è noto, il sistema di gestione dei procedimenti rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.

Si richiamano inoltre le disposizioni diramate con circolare congiunta Ministero Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – prot. N. 3965 del 18/06/2010:

- le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro nell'ambito dell'istruttoria relativa alle domande in argomento al fine di rilasciare il parere favorevole o non favorevole, dovranno valutare con rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati;
- il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore non comunitario allo Sportello Unico per l'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell'assunzione
- Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale, con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.
- La richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Inoltre si informa che per quanto attiene la sussistenza del requisito reddituale per i datori di lavoro che svolgono attività di imprenditori agricoli, sarà possibile, in conformità a quanto recentemente affermato dalla Agenzia delle Entrate, ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza quali, ad esempio, i dati risultanti dalla dichiarazione IVA (considerando il volume di affari al netto degli acquisti) o dalla

dichiarazione IRAP (tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori).

Infine si conferma l'opportunità che gli Sportelli Unici adottino, anche rispetto ai requisiti dell'idoneità dell'alloggio, lo stesso criterio istruttorio, qualora venga richiesto il nulla osta per il medesimo lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativi dell'anno precedente, evitando di richiedere la produzione della certificazione già acquisita.

## RILASCIO DI NULLA OSTA PLURIENNALE PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE

Il decreto in argomento dispone che, sempre nell'ambito della quota prevista di 60.000 ingressi, siano ricompresi anche i lavoratori non comunitari (cittadini dei paesi sopraelencati) che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti, così come previsto dall'art. 5 comma ter del T.U. sull'immigrazione.

La fase successiva della procedura segue le consuete modalità: lo Sportello Unico competente dovrà acquisire i pareri della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro.

In particolare le Questure oltre ai consueti adempimenti effettueranno il controllo dei premissi di soggiorno per verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invieranno agli Sportelli Unici, tramite il sistema del "nulla osta al visto" del CEN l'esito della verifica.

Analogamente, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno ai controlli sulle comunicazioni obbligatorie al fine di verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti e trasmetteranno agli Sportelli Unici tramite il sistema SPI l'esito delle verifiche.

Si sottolinea l'importanza di tale adempimento che comporta in caso di accertamento negativo, l'inaccettabilità della domanda.

Lo Sportello Unico rilascerà quindi un nulla osta pluriennale che sarà inviato al Ministero degli Affari Esteri con le modalità telematiche già in uso.

Al momento del ritiro del nulla osta il datore di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore non comunitario, una volta ottenuto il visto, entro otto giorni dall'ingresso sul territorio nazionale si recherà con il datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno che verrà rilasciato ogni anno.

Si precisa che il permesso di soggiorno pluriennale non può essere rilasciato in quanto il formato del documento elettronico, in linea con la normativa europea non consente l'inserimento di altre date.

Per gli anni successivi al primo (secondo e terzo anno) è in corso di predisposizione un nuovo modello telematico di comunicazione che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2012, attraverso il quale il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno. La comunicazione telematica sarà inviata al Ministero per gli Affari Esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso. Successivamente il lavoratore con il datore di lavoro dovrà recarsi entro otto giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.

In considerazione della semplificazione della procedura di ingresso per gli anni successivi al primo le verifiche ed i controlli verranno svolti nel corso della procedura di rilascio del nulla osta pluriennale dovranno essere particolarmente severi e rigorosi.

## **ASSEGNO SOCIALE INPS PER IL 2011 PREVISTI 5424,9 EURO L'ANNO**

L'assegno sociale Inps per l'anno 2011 è stato aumentato a 417,3 euro al mese pari a 5424,9 euro annuali. Tale prestazione è di carattere meramente assistenziale ed è erogata dall'INPS, prescinde dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini ed alle cittadine che si trovino in disagiate condizioni economiche. L'assegno sociale è un importante parametro per i cittadini e le cittadine immigrati/e; in particolare è fondamentale per l'autorizzazione all'ingresso per il ricongiungimento familiare in quanto lo straniero che chiede di essere raggiunto in Italia dai suoi familiari deve dimostrare di avere un reddito pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere, per il permesso CE soggiornanti di lungo periodo che prevede il possesso di questo reddito minimo, per l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che prevede una disponibilità economica almeno pari all'importo annuo dell'assegno sociale. L'assegno sociale è inoltre il parametro per rilevare le condizioni economiche minime che devono essere garantite al lavoratore di cui si prevede l'assunzione tramite domanda di nulla osta attraverso il decreto flussi.